



Comune di Cisterna di Latina

Settore WELFARE

Ufficio Casa- Edilizia Residenziale Pubblica

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

(Legge Regionale n. 12 del 06.08.1999 s.m.i. e R.R. n. 2/2000 e 2/2008)

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 95 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 12 del 06.08.1999 e s.m.i.; Visto i Regolamenti Regionali n. 2 e 3/2000;

Vista la Legge Finanziaria Regionale n.27 del 28.12.2006; Vista la Legge Regionale n.11 del 19.07.2007;

Visto il Regolamento Regionale n. 2/2008;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.288 del 20.10.2010 di approvazione del Bando per la formazione della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di ERP destinata all'assistenza abitativa;

Vista la Determinazione dirigenziale n.390 del 26.10.2010 di approvazione di Bando generale, modello di domanda e avviso di bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa;

Vista la Determinazione dirigenziale n.269 del 07.07.2011 di approvazione modifiche apportate allo schema di Bando generale e di domanda, per l'assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P. destinata all'assistenza abitativa e del modello di domanda che segue:

Art.1

Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa, costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Cisterna di Latina, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti all'atto di presentazione della domanda:

A) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art.40, comma 6 e s.m.i.);

B) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cisterna di Latina, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune;

C) mancanza di titolarità del richiedente o di altro componente il suo nucleo familiare del diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Cisterna di Latina e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale e comunque nell'ambito del territorio

nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale 20.9.2000 n. 2;

D) assenza di precedente assegnazione E.R.P. in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con i contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamenti pubblici agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che, l'alloggio non sia divenuto inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure non sia stato espropriato per pubblica utilità;

E) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5.8.1978 n. 457 s.m.i.;

F) non avere il richiedente, né altro componente il nucleo familiare, ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

G) non aver abusivamente occupato un alloggio di E.R.P fatto salvo quanto stabilito dall'art.15 DELLA Legge Regionale n.12 del 06.08.1999 e s.m.i.;

Art. 2

Requisiti per l'assegnazione

1) I requisiti di cui all'art. 1, devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere C-D- F-G, anche dagli altri componenti il nucleo familiare, sia al momento dell'assegnazione che in costanza di rapporto locativo.

2) Il requisito di cui alla lettera E dell'art. 1 deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare

1) Ai fini del presente Bando per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi riconosciuti, adottivi, affiliati nonché dagli affidati, per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno parte della famiglia il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e dimostrata nelle forme di legge.

2) Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda e sia dimostrata anagraficamente nelle forme di legge.

3) Le persone coniugate e non legalmente separate a norma di legge, in costanza del rapporto, non possono far parte di altri nuclei familiari anche se coabitanti da diversi anni.

4) In deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 12/99 possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui anagraficamente fanno parte :

a) i figli coniugati ;

- b) i nubendi che alla data di presentazione della domanda, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio ;
- c) le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 4 **Reddito**

- 1) Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi, dichiarati al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.
- 2) concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli.
- 3) contribuiscono altresì alla determinazione del reddito complessivo la somma dei valori relativi alle seguenti componenti :
 - a) Fabbricati;
 - b) Terreni edificabili - Il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quella di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14 del Regolamento Regionale 2/2000 s.m.i. ;
 - c) Terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale Il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta ICI cioè il reddito domenicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque per l'anno precedente a quella di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14 del Regolamento Regionale 2/2000 s.m.i..
- 4) l'indennità di accompagnamento non deve essere dichiarata.
- 5) il limite massimo di reddito annuo complessivo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è fissato dalla Regione Lazio e allo stesso vengono attuate le decurtazioni previste nell'articolo 21 della Legge 457/78 e s.m.i. Eventuali modifiche al limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, effettuate dagli organismi preposti, sono da intendersi immediatamente recepite nel presente Bando.
- 6) per familiari a carico si intende, ai sensi dell'art.12 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi):
 - a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - b) i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
 - c) i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali; coniuge separato; generi, nuore e suoceri;
fratelli e sorelle;il cui reddito, per ciascun componente, non sia superiore ai limiti in vigore al momento della presentazione della domanda.

Art. 5 **Modalità di presentazione della domanda di partecipazione**

- 1) il modello di domanda viene distribuito presso l'Ufficio Casa – Edilizia Residenziale Pubblica - sito in Via Zanella N.2, previo versamento di Euro 2,50 (due euro e cinquanta centesimi) da effettuarsi direttamente all'atto del ritiro.
- 2) sarà dichiarata inammissibile la domanda spedita in copia o utilizzando un modello differente rispetto a quello distribuito dal Comune di Cisterna di Latina.
- 3) la domanda di partecipazione al Bando, pena l'inammissibilità della stessa dovrà:
- a) essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta a pagina 2, pagina 5 e pagina 6 e pagina 7;
 - b) essere spedita in busta chiusa con Raccomandata Postale R.R. o tramite Agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Cisterna di Latina – Settore Welfare – Ufficio Casa – Edilizia Residenziale Pubblica – Via Zanella n. 2 – 04012 Cisterna di Latina con l'indicazione "DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CASA";
 - c) avere la dichiarazione Anagrafico-Reddittuale, di cui alla pagina 6 del modello di domanda, debitamente compilata e sottoscritta;
 - d) contenere copia del documento d'identità valido del richiedente e copia del codice fiscale, per gli stranieri extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno;
 - e) per i non residenti, avere allegata specifica dichiarazione del datore di lavoro o altra idonea documentazione che comprovi che svolge attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cisterna di Latina;
 - f) nel caso di lavoratori emigrati ,avere allegata specifica dichiarazione, da effettuarsi presso i Consolati, circa la volontà di presentare la domanda per il solo Comune di Cisterna di Latina.
- 4) il timbro apposto dall'Ufficio Postale e/o la ricevuta di consegna delle Agenzie di recapito autorizzate farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda.
- 5) il Bando, ed il modello di domanda possono essere scaricati anche dal sito del Comune di Cisterna di Latina: www.comune.cisterna.latina.it nella sezione bandi e concorsi. In tal caso il modello di domanda scaricato dal sito internet del Comune può essere utilizzato solo come **fac-simile** per la compilazione della domanda originale da ritirarsi presso la sede prevista (punto 1 art. 5) .
- 6) alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di Euro 14,62.
- 7) il presente Bando non ha termine di scadenza e pertanto resterà in vigore fino a quando non verrà emanato un nuovo Bando.

Art.6

Condizioni che danno luogo a punteggio

- 1) I partecipanti al concorso per poter ottenere il punteggio dovranno barrare, nel modello di domanda, le categorie corrispondenti alla condizione in cui si trova il proprio nucleo familiare, secondo il seguente schema:

Categoria A)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari assistiti dai Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda e che:	Punti
1	dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi,	21

	enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica, con permanenza continuativa nei predetti ricoveri da almeno sei mesi maturati alla data di presentazione della domanda .	
2	siano assistiti economicamente dai Servizi Sociali e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie, da almeno sei mesi, in baracche, stalle, grotte, roulotte, tende, sotterranei, garage o in altri manufatti impropri cioè privi dei servizi essenziali.	20
Categoria non è cumulabile con le Categorie F, I e L		

Categoria B)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari nei quali uno o più componenti (coniugi o figli) o comunque altre unità conviventi fiscalmente a carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% (2/3) certificata ai sensi della normativa vigente, e se minori ovvero ultrasessantacinquenni soltanto se riconosciuti invalidi con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Appartengono a questa categoria anche coloro i quali vengono dichiarati portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 s.m.i.;	Punti 19
--------------	---	-------------

Categoria C)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari composti da persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato i 65 anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni purché riconosciuti invalidi così come descritto nella Categoria B di cui sopra, ovvero minori purché siano fiscalmente a carico del richiedente.	Punti 18
--------------	--	-------------

Categoria D)	Rientrano in questa categoria i nuclei familiari:	Punti
1	con <u>oltre tre figli</u> di cui almeno uno fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore ai 18 anni ovvero 26 anni se studente.	17
2	con 3 figli di cui almeno uno fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore agli anni 18 ovvero 26 se studente.	16

Categoria E)	Rientrano in questa categoria i nuclei familiari composti da:	Punti
1	persone sole con almeno un figlio fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore agli anni 18 ovvero 26 anni se studente.	15
2	i nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data e che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato i 35 anni di età	14
3	una sola persona maggiorenne.	8

Categoria F)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino, da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto della superficie del 20% per aree accessorie e di servizio.	Punti 8
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, I e L		

Categoria G)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda.	Punti 8
--------------	---	------------

Categoria H)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, in un	Punti
--------------	--	-------

	alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione ai sensi della normativa vigente risulti:	
1	SCADENTE ovvero privo dei servizi igienici	9
2	MEDIOCRE	7

Categoria I)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che hanno abbandonato l'alloggio ovvero che dovranno abbandonarlo a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità emessi da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda, oppure a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto esecutivo emesso da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda e per le seguenti motivazioni di sfratto: 1- necessità del proprietario, 2- finita locazione. Rientrano pure in questa categoria i soggetti che hanno abbandonato l'alloggio ovvero che dovranno abbandonarlo a causa di collocamento a riposo, nel caso di alloggio di servizio. N.B. Non sono considerati gli sfratti per morosità.	Punti 10
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, F e L		

Categoria L)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che, alla data della presentazione della domanda, abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ovvero dal modello mod. F/23 (tassa di registrazione annuale), esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della Legge 431/98 s.m.i. (contributi affitti), incida sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinato ai sensi della legge 457/78 e s.m.i.:	Punti
1	Per oltre 1/3.	13
2	Per oltre 1/5	11
3	Per oltre 1/6.	9
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, F e I		

Categoria M)	Rientrano in questa categoria i richiedenti il cui reddito annuo complessivo determinato ai sensi della legge 457/78 e s.m.i., desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi	Punti
1	risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.	13
2	derivi per almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione.	12

Categoria N)	Rientrano in questa categoria:	Punti
1	i nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani.	4
2	gli emigrati italiani all'estero che intendono rientrare in Italia.	2

2) Non sono cumulabili i punteggi delle condizioni appartenenti alla stessa categoria.

3) Non sono altresì cumulabili tra loro le categorie A), F), I) e L).

Art.7

Documentazione occorrente per la verifica delle condizioni e l'attribuzione del punteggio

Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni di cui all'art.6, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione come indicata nel modello di domanda.

Art.8

Formazione della graduatoria.

1) Le domande trasmesse con le modalità di cui all'art. 5 saranno raccolte in due semestralità:

- 1^ semestralità – per le domande trasmesse dal 1° gennaio al 30 giugno;
- 2^ semestralità – per le domande trasmesse dal 1° luglio al 31 dicembre.

2) Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio in relazione:

a) all'appartenenza alla categoria alfabeticamente più alta (A - B - C);

b) alla sommatoria dei punteggi delle categorie riconosciute, esempio: $B/19 + M/2 = B/21$ (punteggio attribuito)

3) Al richiedente verrà comunicato l'esito dell'istruttoria della domanda, con il relativo punteggio attribuito.

4) Avverso l'attribuzione del punteggio di cui al punto 3, il richiedente può presentare ricorso amministrativo alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi, a mezzo raccomandata R.R. o tramite agenzia autorizzata all'inoltro da indirizzare alla citata Commissione, presso il Comune di Cisterna di Latina 04012 – Via Zanella n.2, entro 5 (**cinque**) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione stessa. Il timbro postale farà fede della data di spedizione.

5) La graduatoria è adottata dalla Commissione assegnazione di alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art.4 del Regolamento Regionale n.2 del 20.09.2000 e s.m.i., entro il 31 maggio per le domande presentate nel secondo semestre ed entro il 30 novembre per le domande presentate nel primo semestre”.

6) Le successive graduatorie verranno formulate in base al punteggio attribuito alla domanda secondo il seguente ordine:

a) appartenenza alla categoria alfabeticamente più alta (A – B – C....);

b) la sommatoria dei punteggi delle altre categorie riconosciute;

c) reddito, determinato ai sensi dell'articolo 21 della L.457/78 e s.m.i., più basso;

d) anzianità di presentazione della prima domanda prendendo come riferimento la data della raccomandata con la quale è stata trasmessa la domanda stessa;

Art. 9

Aggiornamento della graduatoria

1) La graduatoria di cui all' art. 8 è aggiornata con cadenza semestrale mediante:

a) L'inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;

b) La variazione, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria;

c) Le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

2) I richiedenti che non presenteranno istanza di variazione, saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art.10

Assegnazione degli alloggi

1) In caso di disponibilità di un alloggio, il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio stesso secondo l'ordine risultante dalla graduatoria vigente al momento dell'assegnazione, tenendo conto degli standard di cui all'art.12 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i..

2) Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nell'art. 2 nonché del mantenimento delle condizioni dichiarate al momento di presentazione della domanda.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente Bando entra in vigore il 02 novembre 2010

Art. 12
Disposizione transitoria

Nella fase di prima applicazione del presente bando, la graduatoria formulata sulla base delle domande presentate entro il 25/05/2009, relative pertanto al precedente bando di concorso, resterà in vigore fino alla data di approvazione della prima graduatoria formulata in base alle disposizioni contenute nel presente Bando.

La nuova graduatoria sarà relativa alle domande pervenute entro il termine del **17 dicembre 2010** e verrà pubblicata entro il 1° gennaio 2011 .

Art. 13
Norma finale

Per quanto non contemplato nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 12/99 e s.m.i. ed ai Regolamenti Regionali n. 2/2000 e 2/2008 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

dott.ssa Paola Corsetti